

Fondosviluppo FVG S.p.A.

Fondo Mutualistico per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione

REGOLAMENTO di ACCESSO

alle prestazioni del Fondo

Modalità di intervento

Criteri generali di valutazione

Requisiti e condizioni minime di accesso

<i>Versione</i>	<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>
00	08 ottobre 2019	Adozione Regolamento
01	27 aprile 2022	Aggiornamento e integrazione
02	13 novembre 2024	Aggiornamento e integrazione
03	18 settembre 2025	Aggiornamento e integrazione

SOMMARIO

1. PREMESSA	4
1.1 Finalità del Regolamento	4
1.2 Società e sua missione	4
1.3 Soggetti ammissibili agli interventi	5
2. TIPOLOGIE DI INTERVENTO	5
2.1 - Interventi a sostegno di piani di impresa cooperativa (sviluppo e start up)	5
3. MODALITA' DI INTERVENTO	7
3.1 Interventi finanziari DIRETTI.....	7
3.2 Interventi finanziari INDIRETTI	9
3.3 Bandi, Call, plafond dedicati.....	10
4. CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE E DELIBERAZIONE PER INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DI PIANO DI IMPRESA COOPERATIVA (SVILUPPO E START UP)	12
5. REQUISITI E CONDIZIONI MINIME DI ACCESSO PER INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DI PIANO DI IMPRESA COOPERATIVA (SVILUPPO E START UP)	13
6. PROCEDURE DI VALUTAZIONE E DELIBERA PER INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DI PIANO DI IMPRESA COOPERATIVA (SVILUPPO E START UP)	14
7. ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E POST MONITORAGGIO	15
ALLEGATO 1	17
Condizioni di partecipazione al capitale di rischio: socio sovventore e socio finanziatore	17
ALLEGATO 2	20
Condizioni strumenti finanziari partecipativi, c.d. ibridi.....	20
ALLEGATO 3	23
Spese di istruttoria e di monitoraggio.....	23
ALLEGATO 4	24
Tassi di interesse mutui	24

1. PREMESSA

1.1 Finalità del Regolamento

Il presente regolamento interno ("Regolamento"), adottato dal Consiglio di Amministrazione di FondoSviluppo FVG Spa (d'ora in avanti anche "Fondo" o "FondoSviluppo FVG"), definisce le diverse modalità di intervento, i criteri di valutazione e le condizioni applicate dalla Società, in modo da assicurare la piena aderenza delle attività alle finalità ed alla lettera della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, ed alle indicazioni ricevute in tal senso dagli azionisti. Il documento intende altresì regolare le modalità di accesso da parte dei beneficiari ai relativi adempimenti.

Le linee strategiche di indirizzo per la gestione delle risorse del Fondo vengono illustrate e aggiornate annualmente dagli amministratori nella relazione di accompagnamento al bilancio in coerenza con uno specifico documento di respiro pluriennale (attualmente denominato "indirizzi strategici 2022-2025).

In ogni caso il criterio di base dell'attività di FondoSviluppo FVG deve essere quello di abbinare agli obiettivi di promozione e sviluppo di iniziative imprenditoriali, la salvaguardia e l'incremento della consistenza del Fondo mutualistico, al fine di rispondere in modo sistematico e crescente allo sviluppo delle sue attività istituzionali, nell'interesse dell'intera base associativa cooperativa, presente e futura, avente sede principale nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e aderente a Confcooperative.

Nel rispetto di questi principi, è escluso qualsiasi intervento avente natura di "ristoro" dei danni cagionati dal dissesto di uno dei soggetti potenzialmente beneficiari degli interventi del Fondo.

1.2 Società e sua missione

FondoSviluppo FVG è il fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito da Confcooperative FVG e Federazione delle Banche di credito cooperative del FVG ai sensi degli artt.11 e 12 della Legge 59/92 e aderisce a Confcooperative. La società è qualificata quale investitore istituzionale ai sensi dell'art .111 octies delle Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie.

FondoSviluppo FVG è qualificato quale investitore professionale ai sensi della normativa europea Mifid 2 (direttiva 2014/65/UE) che suddivide gli investitori in tre categorie: clienti professional, controparti qualificate e clienti al dettaglio (o retail). Al fine di poter classificare FondoSviluppo FVG nella categoria dei "clienti professionali" è stato verificato il rispetto di almeno due requisiti sui tre previsti dalla normativa. Il primo requisito (I) della frequenza delle operazioni non è soddisfatto.

Gli ulteriori due requisiti sono pienamente soddisfatti: (II) il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contanti, supera i 500.000,00 euro; (III) il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti. Ciò consente di allargare gli ambiti di operatività e accedere a investimenti diversificati e riservati a clienti professionali, rafforzando così anche l'operatività con il Credito Cooperativo tramite i due Gruppi Bancari Cooperativi.

FondoSviluppo FVG Spa, fondo mutualistico della Confcooperative del FVG, anche in collaborazione con le strutture di Confcooperative nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 11 L. 59/92, ha come scopo:

- a) la promozione ed il finanziamento di progetti di sviluppo imprenditoriale cooperativo e di creazione di impresa cooperativa rivolti ad incrementare l'occupazione, l'innovazione, e la crescita della cooperazione nella Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia. FondoSviluppo FVG interviene prioritariamente per concorrere all'attuazione di progetti strategici settoriali, che coinvolgono direttamente o indirettamente – tramite forme di integrazione - un vasto numero di cooperative o Enti interessati, con preferenza per quelli che comportano incrementi di occupazione ed investimenti; negli interventi riguardanti l'attività caratteristica, a Fondosviluppo FVG compete esclusivamente un ruolo di supporto finanziario temporaneo e tale da non comportare un intervento diretto nella gestione di impresa, anche nella eventuale nomina di un componente del consiglio di amministrazione finalizzato al controllo in qualità di esperto del corretto andamento della attività di impresa;
- b) la promozione e la realizzazione, sia diretta che indiretta, di programmi di promozione cooperativa, di formazione e di studi e ricerche su tematiche, sia economiche che sociali, di rilevante interesse per il movimento cooperativo.

1.3 Soggetti ammissibili agli interventi

Sono soggetti ammessi ai benefici dell'intervento del Fondo Mutualistico:

- a) Confcooperative FVG nelle sue articolazioni regionale, interprovinciale e provinciale e le società da esse partecipate che svolgono attività strumentali alle società cooperative e/o i loro consorzi aderenti a Confcooperative del Friuli-Venezia Giulia;
- b) l'Associazione delle BCC del Friuli-Venezia Giulia;
- c) le società cooperative e/o i loro consorzi aderenti a Confcooperative aventi sede principale nella Regione Friuli-Venezia Giulia;
- d) le cooperative di abitazione, stante la loro natura, saranno valutate caso per caso fermo restando quanto previsto dall'art.4 della Legge 59/92;
- e) le società controllate da cooperative o consorzi aderenti a Confcooperative aventi sede principale nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

Con riferimento ai requisiti richiesti, l'adesione a Confcooperative e la sede principale in FVG sono condizioni di ammissibilità ai benefici del Fondo che devono sussistere da almeno ventiquattro mesi, salvo motivata deroga da parte del Consiglio di Amministrazione.

Con riferimento ai punti c), d) ed e) si precisa che per "sede principale" deve intendersi il luogo in cui la cooperativa svolge prevalentemente l'attività di direzione, produzione ed amministrazione coordinando i vari fattori produttivi e curando i relativi affari.

2. TIPOLOGIE DI INTERVENTO

2.1 - Interventi finanziari a sostegno di piani di impresa cooperativa (sviluppo e start up)

Caratteristiche generali

Tutti gli interventi finanziari a sostegno di piano di impresa per le start up e/o lo sviluppo imprenditoriale cooperativo sono connotati, a prescindere dalle diverse tipologie, dalle seguenti principali caratteristiche generali:

Fondo rotativo

Fondosviluppo FVG interviene, di norma, sia nelle iniziative di sviluppo che di creazione di nuove imprese, con il metodo del "Fondo di rotazione" sia che si tratti di partecipazione al capitale (quale socio sovventore/socio finanziatore), che di apporto di risorse finanziarie a titolo di finanziamento per forma tecnica di mutuo o per altra tipologia di intervento. In via generale, al fine di assicurare il carattere "rotativo" del Fondo, viene privilegiata la forma del finanziamento, piuttosto che la partecipazione al capitale sociale.

Quest'ultima tipologia di intervento è destinata, per sua natura e rilevanza, prevalentemente a supporto di interventi di particolare rilevanza o considerati strategici per il Movimento Cooperativo. La decisione sarà comunque assunta dal Consiglio di Amministrazione.

Piani di Sviluppo a lungo termine

Al fine di perseguire obiettivi strategici del Movimento Cooperativo, Fondosviluppo FVG può sostenere piani di sviluppo a lungo termine con ricadute su interi settori di attività tramite partecipazioni ritenute strategiche, anche rinnovabili, volte a favorire stabilità e solidità all'azione imprenditoriale a beneficio dell'intero comparto. Tale ipotesi assume carattere eccezionale e risulta oggetto di particolari necessità di monitoraggio da parte di Fondosviluppo FVG.

Importo massimo

Il limite massimo per gli interventi finanziari alle imprese cooperative costituite da più di 8 soci è fissato in € 500.000; sono possibili eccezioni al limite indicato, in considerazione della particolare rilevanza dell'iniziativa o dell'interesse strategico per il Movimento cooperativo.

Il limite massimo di intervento del Fondo nelle Cooperative costituite da 3 ad 8 soci è fissato in euro 100.000 €.

Investimenti ammessi

Gli investimenti ammessi a finanziamento, per acquisto in proprietà o in locazione finanziaria, sono costituiti dalle immobilizzazioni materiali ed immateriali, nelle tipologie previste dall'art. 2424 del Codice civile, oltre che per le correlate necessità di capitale circolante in misura congrua rispetto all'investimento complessivo e comunque non oltre il 20% dello stesso.

Le immobilizzazioni immateriali sono ammesse a finanziamento qualora rappresentate da beni immateriali acquistati da terzi (ad esclusione dell'avviamento) o vi siano elementi ragionevolmente attendibili a comprovare che i benefici economici possano manifestarsi lungo un arco temporale di più esercizi. Non sono ammessi nel computo degli investimenti gli oneri di progettazione.

Gli investimenti in beni immateriali non devono, in ogni caso, costituire la parte preponderante degli investimenti.

La percentuale di intervento ammissibile del Fondo in ogni caso non potrà mai superare complessivamente il 50% dell'investimento previsto.

In caso di presenza di contributi agevolativi sugli investimenti accordati da soggetti terzi, detta percentuale va calcolata al netto delle agevolazioni stesse.

Replicabilità dell'intervento

Di norma, il Fondo non interviene a favore di un'impresa che, avendo già beneficiato di un intervento, è in fase di rimborso dello stesso e comunque non prima di 24 mesi dalla concessione del precedente.

Derogabilità dei limiti e delle condizioni

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo può derogare alle condizioni, alla durata, alle modalità previste di intervento, ai limiti di importo e ai vincoli sulla replicabilità, per interventi in progetti imprenditoriali ritenuti di particolare rilevanza o del carattere strategico della iniziativa per il Movimento Cooperativo, in considerazione della natura dell'attività e/o dei benefici prodotti ai sensi dell'art. 11, comma 2, della Legge 59/92.

3. MODALITA' DI INTERVENTO

Fondosviluppo FVG interviene a sostegno di piani di impresa cooperativa, sia di sviluppo che di start up, con diverse modalità, sia in via diretta che per tramite di specifiche convenzioni.

3.1 Interventi finanziari DIRETTI

Partecipazioni al capitale sociale

Intervento nel capitale sociale e per eventuale sovrapprezzo richiesto, a titolo di socio sovventore o socio finanziatore ex art. 2526 del Codice civile articoli 4 e 5 Legge 59/92, per un periodo, di norma da 5 a 7 anni, scaduto il quale il capitale e il sovrapprezzo dovranno essere rimborsati.

A seguito della partecipazione, Fondosviluppo FVG non potrà detenere una quota del capitale netto contabile superiore al 49% nel caso di Cooperativa e del 25% nel caso di società diverse da Cooperative.

Le modalità di dismissione e rimborso delle partecipazioni al capitale di rischio, nonché le condizioni di remunerazione e redditività dei finanziamenti, sono specificate nell'ALL. 1 del presente Regolamento e sono oggetto di aggiornamento periodico da parte del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione può chiedere alla Cooperativa richiedente di intervenire con uno specifico aumento di capitale riservato ai Soci della stessa o riservato a nuovi soci al fine di adeguare il patrimonio netto della cooperativa alle esigenze di complessivo equilibrio patrimoniale e finanziario della società.

FondoSviluppo FVG si riserva la possibilità di richiedere alla società cooperativa partecipata la nomina di componenti nel Consiglio di Amministrazione o di membri effettivi del Collegio Sindacale, da essa indicati in qualità di esperti.

In tal caso, l'erogazione dell'intervento è da ritenersi condizionata alla effettiva nomina degli

amministratori o dei sindaci indicati da FondoSviluppo FVG.

Lo Statuto della società cooperativa richiedente deve prevedere tutti gli adeguamenti introdotti dalla legge 59/92 e comunque le clausole che saranno indicate da Fondosviluppo FVG, secondo quanto indicato nell' ALL. 1.

FondoSviluppo FVG, nell'ambito delle partecipazioni al capitale nella qualità di socio finanziatore, **in via sperimentale, nell'ambito di interventi congiunti con altri soggetti di sistema**, può sottoscrivere, entro un importo massimo per ciascun beneficiario di **50.000,00 euro**, **azioni socio finanziatore auto estinguibili** al raggiungimento di determinati obiettivi prefissati di impatto sociale e/o di sviluppo ("le condizioni"), all'avveramento dei quali le partecipazioni sociali si estingueranno.

L'estinzione delle azioni di finanziamento (al verificarsi delle condizioni prefissate) non dà diritto al rimborso del valore delle azioni sottoscritte e comporterà per la cooperativa una riduzione del capitale sociale mediante imputazione a riserva del valore nominale delle azioni estinte.

Il Consiglio Notarile di Milano, Massima 190 del 16 giugno 2020, ha confermato la legittimità di tali azioni in ossequio all'autonomia statutaria delle parti in materia di diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 c.c. comma 4.

Si tratta, in sostanza, di azioni per le quali la cessazione del rapporto sociale non è conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso o di riscatto o di vendita a terzi, ma è connessa all'avveramento di una condizione prefissata risolutiva e non meramente potestativa (ovvero rimessa alla semplice volontà delle parti).

L'obiettivo è, dunque, quello di incentivare il raggiungimento degli obiettivi di impatto sociale e/o di sviluppo desiderati e, al tempo stesso, rafforzare il capitale del beneficiario, con evidenti vantaggi sul suo profilo di rischio e sulla diffusione delle opportunità di accedere ad altre forme di finanziamento da parte di investitori e finanziatori di sistema.

Tali azioni dovranno essere previste dallo Statuto della cooperativa e gli obiettivi di impatto sociale e/o gestionali di sviluppo ("le condizioni"), all'avveramento dei quali le partecipazioni sociali si estingueranno, devono essere previsti dalla delibera dell'Assemblea straordinaria di emissione di tali azioni di finanziamento, e saranno disciplinate da apposito regolamento, anch'esso approvato dall'assemblea straordinaria, inerente le condizioni di auto estinzione, i diritti amministrativi e patrimoniali del socio finanziatore, come specificato nell'ALL 1 Bis.

Finanziamenti, mutui, prestiti

Finanziamento a medio termine (di norma da 5 a 7 anni e con un massimo di 10 anni), con restituzione trimestrale, a rate costanti, a tasso agevolato fissato periodicamente dal CdA in base a parametri di mercato e acquisito il parere del Comitato valutazione interventi (ALL. 4).

In ogni caso, la variazione del tasso determinata periodicamente dal Consiglio di Amministrazione non potrà avere effetto retroattivo.

Di norma, il finanziamento dovrà essere garantito da una fideiussione emessa da Finreco, Cooperfidi Italia e/o da primario istituto bancario e/o assicurativo, anche sulla base ad apposite convenzioni con soggetti di sistema. In tal caso sarà applicato il tasso di interesse inferiore individuato dalla specifica Tabella di cui all'ALL. 4.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione può chiedere alla Cooperativa istante di intervenire con uno specifico aumento di capitale riservato ai Soci della stessa o riservato a nuovi Soci al fine di adeguare il

patrimonio netto della cooperativa alle esigenze di complessivo equilibrio patrimoniale e finanziario della società.

Strumenti finanziari partecipativi (cd ibridi)

Fondosviluppo FVG può sottoscrivere strumenti finanziari partecipativi emessi dagli enti cooperativi ai sensi dell'art. 2526 c.c. e dell'art. 2346 c.c. (c.d. "ibridi" tra titoli di partecipazione e titoli di debito) della durata di norma da 5 a 7 anni, contribuendo così al rafforzamento patrimoniale della cooperativa.

Si tratta di strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni, emessi a fronte di apporti in nessun caso imputati a capitale sociale, che attribuiscono determinati diritti patrimoniali ed amministrativi fissati dal CdA del Fondo e specificati nell' ALL. 2 del presente Regolamento che ne disciplina anche le modalità di rimborso e che sono oggetto di aggiornamenti periodici da parte del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione può chiedere alla Cooperativa richiedente di intervenire con uno specifico aumento di capitale riservato ai Soci della stessa o riservato a nuovi soci al fine di adeguare il patrimonio netto della cooperativa alle esigenze di complessivo equilibrio patrimoniale e finanziario della società.

Titoli di debito

Fondosviluppo FVG potrà sottoscrivere titoli di debito emessi dagli enti cooperativi, secondo condizioni e modalità che saranno valutate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, anche sulla base di quanto previsto dal soggetto emittente.

Concorso in c/to gestione

FondoSviluppo FVG può sostenere iniziative di start-up, iniziative a carattere innovativo e sperimentale e iniziative di rilevanza strategica straordinaria, che rispondano ad esigenze di crescita e sviluppo economico e sociale della collettività, anche in particolari settori, attraverso un concorso alle spese di primo impianto per servizi e altre spese di gestione (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri di costituzione, personale, promozione, oneri finanziari, spese di progetti di internazionalizzazione o di reinternalizzazione, arredi, software e applicativi, adattamento locali locazione di immobili ecc.) a fronte di adeguata documentazione.

Liberalità, premi e sponsorizzazioni

Iniziative di elevato valore sociale

Nell'ambito di iniziative ad elevato valore sociale, in presenza del coinvolgimento di giovani, di forte innovazione sociale legata all'educazione alla legalità, tendenti, in coerenza con le finalità del Fondo ai sensi della L. 59/92, anche a promuovere l'occupazione di categorie sociali deboli, FondoSviluppo FVG può sostenere programmi imprenditoriali connessi alla gestione di beni ricevuti in devoluzione da cooperative in liquidazione, in assegnazione da usi civici o simili oppure confiscati alla criminalità organizzata.

Un tanto per tramite di apporto una tantum di massimo € 35.000,00, a fronte di investimenti e previa verifica dei requisiti di meritevolezza sociale, innovazione e redditività.

Qualora tali iniziative provengano da cooperative aderenti anche ad altre associazioni, come spesso avviene grazie alla collaborazione sul territorio, Fondosviluppo FVG interverrà, sempre entro tali importi, congiuntamente ai rispettivi Fondi mutualistici, condividendone la valutazione e l'entità dell'intervento.

Plafond dedicati a Start up cooperativi

Nell'ambito di iniziative dedicate agli start up cooperativi (es bandi, call etc) Fondosviluppo FVG può riconoscere c.d. premi di nascita di importo massimo di € 5.000,00 sulla base di determinati requisiti previsti di volta in volta dal Consiglio di amministrazione in linea con la natura dell'iniziativa.

3.2 Interventi finanziari INDIRETTI

Fondosviluppo FVG può intervenire a sostegno di piani di impresa in via indiretta, tramite convenzioni e/o la partecipazione a fondi dedicati presso altri enti strumentali, per uno o più settori, a livello o con valenza locale (Comuni e per ex Province) o regionale, che possano determinare condizioni ed opportunità favorevoli delle quali possano beneficiare un numero elevato di cooperative.

In tali casi FondoSviluppo FVG può intervenire tramite le modalità esposte nel seguito.

Concorso in conto interessi

In abbattimento degli interessi applicati dagli Istituti finanziatori, secondo quanto previsto dalle specifiche convenzioni o previsto da specifici Bandi, Call, ecc.

Le modalità di concorso ad abbattimento degli interessi saranno di volta in volta individuate dal Consiglio di amministrazione, nel rispetto dei limiti previsti dalla Convenzione sottoscritta con gli Istituti medesimi.

Per le Start up, la possibilità di richiedere contributi per l'abbattimento degli oneri sui mutui richiesti dalle Cooperative, erogati da Cassa Centrale Banca e/o ICCREA Banca (anche per tramite della partecipata Mediocredito FVG Spa) e/o dalle BCC e Casse Rurali può salire al 100% degli oneri finanziari documentati dalla banca concedente per i primi 5 anni della durata del finanziamento.

La liquidazione avverrà con periodicità semestrale o, se maggiore, corrispondente a quella di computo e addebito degli interessi contrattualmente convenuta con la banca, a seguito di presentazione della relativa rendicontazione.

Apporto per cassa e/o di firma (garanzie) a fondi dedicati in Enti strumentali, destinati al finanziamento di enti cooperativi

Al fine di intervenire in settori specifici della cooperazione e di attivare strumenti di finanza locale sul territorio, Fondosviluppo FVG può intervenire in Enti strumentali allo sviluppo cooperativo, compresi i consorzi fidi, ovvero sottoscrivere apposite convenzioni, finalizzate alla costituzione di specifici fondi destinati al finanziamento per cassa e/o di firma (garanzie), adeguatamente contro garantite da terzi, di Enti cooperativi. Gli interventi in esame sono di norma destinati ad una pluralità di soggetti.

Garanzia fideiussoria

Fondosviluppo FVG può, in via non prevalente, rilasciare fideiussioni a favore degli Enti Cooperativi, in

base a specifiche delibere del Consiglio di Amministrazione.

Collaborazioni con il Credito Cooperativo

Al fine di aumentare le possibilità di intervento del Fondo, le operazioni strategiche di finanziamento richieste al Fondo e coerenti con la sua missione, possono essere effettuate da Iccrea Banca Impresa Spa (anche per tramite della partecipata Mediocredito FVG Spa), Cassa Centrale Banca spa - e/o dalle BCC eventualmente interessate – come da convenzione conclusa tra i soggetti sopra indicati.

3.3 Bandi, Call, plafond dedicati

FondoSviluppo FVG può proporre, per gli obiettivi individuati dal Consiglio di Amministrazione, iniziative da realizzare in via diretta a sostegno di specifiche tipologie di cooperative o di determinati settori, anche in sinergia con altri soggetti pubblici e privati, attraverso la pubblicazione di Bandi, Call, stanziamento di plafond dedicati.

In questi casi potrà sostenere i singoli enti cooperativi anche con più tipologie di interventi finanziari, anche tramite contributi a fondo perduto entro una percentuale massima dell'intervento che sarà determinata di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione sulla base di specifici requisiti e specifiche condizioni previste dalla singola misura dedicata.

Interventi a sostegno di programmi di promozione cooperativa, di formazione e studi & ricerche

Fondosviluppo FVG può realizzare e sostenere iniziative volte a sviluppare azioni di rafforzamento del contesto economico-sociale, di diffusione della cultura cooperativa, di coinvolgimento del tessuto cooperativo locale attraverso relazioni di natura economico-politico-istituzionale, azioni di sviluppo della politica dei servizi sia delle cooperative che ai loro Soci.

In questo ambito Fondosviluppo FVG realizza e sostiene iniziative di promozione cooperativa, formazione e studi e ricerche relative a tematiche, sia economiche che sociali, di rilevante interesse per il movimento cooperativo, di norma su proposta di Confcooperative e/o dell'Associazione delle BCC del FVG, sia direttamente, tramite proprie risorse interne, sia indirettamente, tramite affidamento di incarichi a soggetti di sistema o a enti specializzati.

In tali iniziative, Fondosviluppo FVG interviene per tranches, in base allo stato avanzamento lavori -SAL e previa presentazione da parte del soggetto attuatore, di idonea rendicontazione delle attività svolte in termini di misurazione di obiettivi raggiunti, risultati conseguiti e utilizzo/diffusione del prodotto finale, in linea con quanto previsto dalla proposta progettuale.

Tale rendicontazione dovrà essere presentata agli uffici di Fondosviluppo FVG entro 18 mesi rispetto alla data della delibera salvo eventuale deroga concessa, su richiesta, dal Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, ogni iniziativa dovrà valorizzare e dare visibilità al sostegno del Fondo in modo adeguato, anche con l'utilizzo del logo del Fondo, sia nella documentazione che negli eventi di promozione e divulgazione dell'iniziativa stessa.

Pertanto, FondoSviluppo FVG, si riserva la facoltà di supervisionare ed eventualmente interrompere le attività affidate, sia in caso di non raggiungimento degli obiettivi prefissati dal progetto generale sia in caso di mancata indicazione e valorizzazione del sostegno del Fondo e mancato utilizzo del logo.

Il Consiglio di Amministrazione può fissare per ciascun anno dei limiti di importo da assegnare a tali attività, in relazione all'entità delle risorse pervenute al Fondo e valuterà a posteriori i risultati dell'azione.

Attività di promozione cooperativa

Realizzazione, diretta e indiretta, di progetti aventi obiettivi di promozione, solidarietà sociale, sviluppo ed innovazione del sistema cooperativo, anche attraverso iniziative di innovazione tecnologica e iniziative, anche in settori strategici, a carattere regionale di particolare importanza per la crescita ed il rafforzamento del movimento cooperativo. Tra queste, ad esempio, anche iniziative volte al sostegno delle politiche dei servizi, dei servizi di accompagnamento e assistenza a favore delle cooperative, iniziative di infrastrutturazione tecnologica della rete dei servizi; iniziative a sostegno delle politiche dei soci delle cooperative; iniziative di diffusione della cultura cooperativa, iniziative di educazione cooperativa nelle scuole, etc. Si tratta di iniziative e programmi innovativi volti allo sviluppo delle cooperative e la promozione di nuova cooperazione.

Attività formativa

Le attività di formazione possono essere realizzate, direttamente o indirettamente, di norma su proposta di Confcooperative e Associazione BCC FVG, relativamente a:

- programmi di formazione imprenditoriale cooperativa rivolta al management, agli amministratori e ai soci delle cooperative e/o a dirigenti e quadri del movimento cooperativo, in quanto strumento di promozione cooperativa, di innovazione e sviluppo economico-scientifico-sociale e di sviluppo di servizi innovativi di accompagnamento e assistenza imprenditoriale;
- iniziative di cd alta formazione (es. corsi di laurea, c.d. laurea breve, master post-universitari, cattedre di discipline cooperative, corsi di specializzazione tecnica e manageriale) gestiti da Università e/o Organismi da esse derivanti, anche attraverso l'istituzione ed il sostegno di borse di studio.

Studi & ricerche

Fondosviluppo FVG realizza, sia direttamente che indirettamente tramite l'affidamento di incarichi specifici, studi e ricerche, indagini di mercato ed azioni simili, di norma su proposta di Confcooperative e/o l'Associazione delle BCC del FVG, volte all'attuazione di progetti complessivi di promozione cooperativa, allo sviluppo delle cooperative anche attraverso processi di integrazione aziendale e/o societaria, all'innovazione economico-scientifico-sociale, alla *compliance* normativa delle cooperative, allo sviluppo di servizi innovativi di accompagnamento e assistenza imprenditoriale o volti a verificare le opportunità di progetti di fusione societari e/o di sviluppo di nuove aree strategiche di intervento.

4. CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE E DELIBERAZIONE PER INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DI PIANO DI IMPRESA COOPERATIVA (SVILUPPO E START UP)

Nell'ambito degli interventi a sostegno dei piani di impresa (sviluppo e start up), sia diretti che indiretti, Fondosviluppo FVG valuta preferenzialmente i progetti nei quali il proprio intervento consente di attivare l'utilizzo di incentivi e altre misure pubbliche di sostegno, per perseguire un effetto moltiplicatore delle risorse impiegate.

Relativamente alle Cooperative che al momento della richiesta sono composte da 3 ad 8 soci, saranno ammesse e valutate solo quelle imprese i cui soci non appartengono allo stesso nucleo familiare. Quelle che al momento della richiesta hanno un numero di soci pari o superiore a 9, saranno ammesse e valutate solo quelle imprese in cui non più del 50% dei soci e dei componenti del consiglio di amministrazione siano parenti e affini entro il III grado.

Particolari elementi positivi di valutazione, che possono dare luogo al riconoscimento di premieria in termini di applicazione di condizioni maggiormente vantaggiose, individuate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione (per es. tasso di interesse o tasso di remunerazione del capitale, garanzie richieste, spese istruttorie, etc) sono:

- la compartecipazione finanziaria diretta dei soggetti richiedenti, principalmente in termini di aumento di capitale sociale da parte dei soci, commisurata alla natura ed alle caratteristiche economico- finanziarie dell'iniziativa
- l'utilizzo degli strumenti e delle società di sistema, comprese quelle del credito cooperativo, e la partecipazione a progetti strategici di sistema, sia nazionali che locali, da parte del soggetto richiedente.
- la valutazione di impatto, la definizione di indicatori per la misurazione dell'impatto generato non solo nell'ambito aziendale ma anche nel contesto comunitario e per la valutazione del cambiamento prodotto secondo gli obiettivi di sviluppo sostenibile SDGs dell'Agenda 2030.

In generale, i parametri qualitativi e quantitativi presi in considerazione in corso di istruttoria, che contribuiscono a formare il giudizio complessivo, rating finale, elaborati anche sulla base dei criteri preferenziali della L. 59/92 (occupazione, innovazione, parità di genere) sono:

- il carattere di mutualità prevalente del soggetto richiedente,
- le caratteristiche patrimoniali ed i livelli di liquidità aziendale,
- la sostenibilità finanziaria complessiva, anche alla luce della normativa inerente alla Crisi d'Impresa
- gli indicatori di sviluppo, l'incremento occupazionale ed i livelli di produttività.

Tutti i progetti devono contenere una lettera di accompagnamento dell'organizzazione territoriale di Confcooperative e/o dell'Associazione delle BCC del FVG.

Dei progetti presentati saranno informate le Federazioni Regionali di settore affinché possano esprimere un parere sul soggetto richiedente in termini di affidabilità e di qualità del rapporto associativo e ogni altra osservazione utile alla valutazione.

Alla luce dei risultati dell'istruttoria tecnica e raccolto il parere in veste consultiva del Comitato di valutazione interventi, il Consiglio di Amministrazione delibera in modo insindacabile se approvare il progetto, le modalità e le condizioni dell'intervento.

La delibera di intervento può prevedere che lo stesso avvenga “per tranches” successive, collegate allo sviluppo del progetto approvato.

L'intervento di Fondosviluppo FVG può anche essere subordinato al verificarsi di specifiche condizioni, emerse in sede di istruttoria.

Il Consiglio di amministrazione, in base ad una propria valutazione del rischio connesso a ciascun intervento a titolo di mutuo, ha la facoltà di richiedere il rilascio, da parte di primario istituto bancario o assicurativo, di una fideiussione a garanzia del proprio intervento. In tal caso il tasso di interesse annuo del mutuo concesso sarà adeguatamente ridotto tenendo conto del mutato peso del rischio.

Le delibere di intervento del CdA hanno una validità di 6 mesi, trascorsi i quali senza che sia stato possibile attuarle per circostanze dipendenti dalla cooperativa (es. mancato verificarsi delle condizioni) le stesse saranno inefficaci con conseguente liberazione dell'impegno a carico di Fondosviluppo FVG.

È previsto un concorso alle spese di istruttoria da parte del beneficiario la cui misura è fissata dal Consiglio di Amministrazione che potrà aggiornarla periodicamente, secondo quanto previsto dall'ALL. 3.

5. REQUISITI E CONDIZIONI MINIME DI ACCESSO PER INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DI PIANO DI IMPRESA COOPERATIVA (SVILUPPO E START UP)

Gli enti cooperativi richiedenti l'intervento finanziario a sostegno di un piano di impresa dovranno possedere alcuni requisiti minimi oggettivi, di tipo documentale, di natura patrimoniale ed economica che saranno oggetto di una verifica preliminare per la valutazione di ammissibilità della richiesta e avvio del successivo iter istruttorio e deliberativo.

Requisiti soggettivi

- adesione a Confcooperative;
- sede principale nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- regolarità dei contributi associativi a Confcooperative;
- corretto versamento a Fondosviluppo FVG del 3% degli utili conseguiti, ai sensi della L.59/92 (salvo che non si trovino nel primo anno di esercizio).

Requisiti documentali

Tutte le istanze di intervento a sostegno dei piani di impresa, sia che si tratti di iniziative di start up che di sviluppo, dovranno essere corredate da un business plan che dovrà comprendere determinati contenuti essenziali, secondo un modello tipo predisposto dalla Società.

In caso di carenza documentale, in corso di istruttoria verranno chieste adeguate integrazioni.

Requisiti di natura patrimoniale ed economica

Nelle iniziative di sviluppo i soggetti richiedenti dovranno di norma possedere alcuni requisiti di natura patrimoniale ed economica che saranno oggetto di verifica preliminare al fine di individuare eventuali significative criticità insite nei progetti presentati, secondo parametri fissati dal Consiglio di

Amministrazione e oggetto di aggiornamento periodico. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione, valutate eventuali circostanze particolari, può derogare ai requisiti qui previsti, previa adeguata motivazione e sentita anche l'assemblea dei Soci.

Tali parametri sono distinti per le fasi di sviluppo e start-up.

INDICATORI /FASE	SVILUPPO	START-UP
Risultato operativo	Deve essere non negativo per entrambi gli ultimi due bilanci definitivi.	Da non considerare
Patrimonio netto	Il patrimonio netto deve essere superiore o uguale al 20% del totale attivo SP	Da non considerare
Capitale sociale	Il Capitale Sociale non deve essere stato ridotto per effetto di perdite di esercizi precedenti.	L'apporto dei soci deve essere almeno pari al 10% del totale degli investimenti previsti
Stima autofinanziamento nel triennio successivo	Deve essere positivo in ciascuno dei tre esercizi considerati	Deve essere positivo almeno nel terzo esercizio del periodo

In considerazione dell'elevato rischio, insito nelle fasi di start-up, è richiesto ai Soci un apporto iniziale maggiore di capitale sociale.

Per stima di autofinanziamento si intende sia il *cash flow* operativo derivante dalla gestione che gli apporti effettivi dei Soci (purché aventi sufficiente grado di certezza). Il Fondo si riserva la facoltà, in fase contrattuale, di collegare agli importi previsti di autofinanziamento specifici "covenants" finanziari.

6. PROCEDURE DI VALUTAZIONE E DELIBERA PER INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DI PIANO DI IMPRESA COOPERATIVA (SVILUPPO E START UP)

Tutte le iniziative presentate al Fondo devono comprendere la presentazione dell'Ente promotore, la descrizione analitica delle spese, gli obiettivi di sviluppo economico, scientifico e sociale che si intendono raggiungere, i benefici previsti diretti ed indiretti in termini di reddito ed occupazione, la richiesta di intervento finanziario.

I progetti di promozione e sviluppo di impresa – da presentare nella forma di business plan - devono dimostrare la sostenibilità economica dell'iniziativa proposta e comprendere:

- l'analisi della compagine sociale in relazione anche allo scopo mutualistico,
- l'analisi degli aspetti commerciali dell'iniziativa,
- il piano di copertura finanziaria degli investimenti,
- l'analisi attuale della situazione economica e finanziaria dell'Ente richiedente (mediante l'esame di una situazione contabile aggiornata, dei due ultimi bilanci definitivi e dell'ultimo verbale di revisione ordinaria svolta da Confcooperative FVG),

- il piano previsionale triennale economico e finanziario, nello specifico per capacità di generazione di flussi di cassa dalla gestione corrente con evidenza di quanto derivante dall'investimento,
- l'ipotesi di rientro della quota dell'intervento di FondoSviluppo FVG.

I progetti di promozione di nuova impresa (*start-up*) – da presentare nella forma di business plan - devono dimostrare la sostenibilità economica dell'iniziativa proposta e comprendere:

- l'analisi della compagine sociale, delle motivazioni dei soci e delle rispettive competenze professionali,
- l'analisi dello scopo mutualistico,
- l'analisi delle potenzialità e delle prospettive commerciali dell'iniziativa,
- il piano di copertura finanziaria degli investimenti,
- il piano previsionale triennale economico e finanziario, nello specifico per capacità di generazione di flussi di cassa dalla gestione corrente con evidenza di quanto derivante dall'investimento,
- l'ipotesi di rientro della quota dell'intervento di FondoSviluppo FVG.

In sede di esame di ammissibilità, gli uffici di FondoSviluppo FVG valuteranno i progetti, al fine di verificarne la coerenza con lo Statuto del Fondo nonché con le finalità di promozione e sviluppo riportate nella Legge 59/92 e con i principi a base della cooperazione; in tale fase, potrà essere organizzato uno o più incontri con i proponenti il progetto, assieme ad un rappresentante della struttura territoriale associativa di rappresentanza. La successiva istruttoria finale si sviluppa in un'analisi a carattere tecnico, tendente a verificare la credibilità dell'idea imprenditoriale, la fattibilità del progetto, le prospettive di reddito e di occupazione in base all'evoluzione prevedibile del mercato - l'impianto finanziario approntato, risultante dai bilanci preventivi relativi almeno ai primi tre anni.

L'istruttoria è condotta a cura degli Uffici del Fondo e del Comitato di valutazione interventi, ai fini della redazione e rilascio del previsto parere in veste consultiva al Consiglio di Amministrazione.

In tale fase, possono essere acquisiti pareri dalle Federazioni Regionali o Nazionali di settore circa le prospettive del mercato di riferimento del progetto. In ogni caso gli Uffici del Fondo potranno chiedere qualsivoglia integrazione di documentazione atta ad una più approfondita valutazione del progetto e del merito creditizio del Richiedente.

7. ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E POST MONITORAGGIO

Fondosviluppo FVG effettua verifiche periodiche (almeno annuali) sullo stato di avanzamento delle singole iniziative e sul grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di revocare o sospendere il proprio intervento qualora siano venuti a mancare i presupposti che giustificarono la partecipazione al progetto.

Le attività di monitoraggio riguardano i finanziamenti concessi e le partecipazioni detenute dal Fondo negli Enti cooperativi, in considerazione del maggior rischio connesso a tali operazioni.

Tali verifiche dovranno consentire la valutazione dell'efficacia degli interventi del Fondo in termini

economici, occupazionali ed organizzativi e l'esame dello stato di realizzazione degli investimenti, secondo quanto previsto dal progetto approvato e finanziato da Fondosviluppo FVG. Dovranno altresì consentire la valutazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della cooperativa.

Fondosviluppo FVG ha diritto di ricevere dagli amministratori dell'Ente beneficiario dell'intervento notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

L'Ente beneficiario è tenuto, pertanto, a mettere a disposizione tutta la documentazione utile ai fini dello svolgimento di tale attività ed a fornire tutte le informazioni che via via potranno essere richieste. Inoltre, è tenuto ad informare tempestivamente il Fondo riguardo ad eventi o circostanze che abbiano riflessi significativi, diretti ed indiretti, sulla propria gestione, sulla realizzazione del progetto o del rientro del finanziamento concesso. Dell'eventuale inosservanza da parte degli Enti beneficiari di quanto sopra esposto, sarà informato il Consiglio di Amministrazione per l'adozione dei provvedimenti che saranno ritenuti necessari.

In ogni caso, gli Enti beneficiari partecipati sono tenuti, annualmente, alla trasmissione del bilancio, entro 30 giorni dall'approvazione.

Le attività di monitoraggio e post monitoraggio coinvolgeranno anche gli eventuali rappresentanti del Fondo presenti negli Organi sociali della partecipata. Tali rappresentanti sono tenuti a fornire periodicamente report informativi circa l'andamento economico, patrimoniale e gestionale della partecipata.

Le informazioni acquisite e le verifiche effettuate sono condivise con l'ufficio revisioni di Confcooperative FVG e con il consulente legale.

Fondosviluppo FVG valuterà caso per caso, in base alle risultanze del monitoraggio e secondo le specifiche procedure approvate dal CdA, le azioni da porre in essere in termini di:

- richiesta di chiarimenti,
- convocazione riunione con l'Ente partecipato per eventuali azioni correttive,
- aggiornamenti semestrali sulle specifiche problematiche emerse,
- valutazione di recesso anticipato,
- trasmissione pratica al legale.

Nel caso di eventuali richieste di ristrutturazione dei debiti e/o di proroga di partecipazioni o finanziamenti, il Consiglio di Amministrazione valuterà le singole posizioni, stabilendo in generale di proporre alla Cooperativa un rientro progressivo e remunerato, applicando eventuali interessi di mora qualora la Cooperativa non rispettasse il piano di rientro concordato. Inoltre, potrà essere richiesta la garanzia da parte di un Ente riconosciuto, meglio se aderente a Confcooperative FVG.

ALLEGATO 1 Condizioni di partecipazione al capitale di rischio: socio sovventore e socio finanziatore

Versione	Data	Descrizione
00	08 ottobre 2019	Adozione Regolamento
01	27 aprile 2022	Aggiornamento e integrazione
02	13 novembre 2024	Aggiornamento e integrazione

Il Consiglio di Amministrazione di Fondosviluppo FVG ha previsto condizioni di partecipazione al capitale sociale degli enti cooperativi, siano esse in qualità di socio sovventore ai sensi dell'art. 4 L. 59/92, oppure in qualità di socio finanziatore ai sensi dell'art 2526 c.c., rappresentando quest'ultimo il più ampio *genus* in cui ricomprendere la *species* del socio sovventore.

Tali condizioni si applicano anche in caso di proroghe e rinnovi delle partecipazioni in scadenza.

In considerazione di circostanze particolari, anche legate alla natura strategica di iniziative di straordinaria rilevanza per il Movimento Cooperativo, valutate di volta in volta e adeguatamente motivate, il CdA può derogare a tali condizioni di partecipazione al capitale di rischio.

Allo stesso modo specifici strumenti di intervento e misure dedicate (es call, bandi, etc), adottati dal Fondo con specifica delibera del CdA, possono prevedere condizioni diverse.

In caso di interventi a favore di enti cooperativi aderenti a più centrali cooperative, c.d. interventi unitari, saranno applicate le condizioni più vantaggiose previste dai rispettivi fondi mutualistici.

Le condizioni richieste da Fondosviluppo FVG dovranno essere previste dallo Statuto dell'ente cooperativo partecipato; pertanto, in caso di assenza sarà necessario apportare le correlate modifiche statutarie.

In base alle specifiche previsioni statutarie dell'ente cooperativo partecipato e/o in caso di presenza di più soci sovventori/finanziatori, potrà essere richiesta l'adozione di un apposito regolamento interno della cooperativa che disciplini i rapporti tra la cooperativa stessa ed il socio sovventore/finanziatore Fondosviluppo FVG secondo le condizioni determinate dal CdA e riassunte nella tabella in calce.

Emissione azioni socio sovventore/o finanziatore	L'emissione delle quote/azioni di socio sovventore e/o di socio finanziatore è deliberata, sulla base dello statuto della cooperativa, <u>dall'assemblea straordinaria dei soci (se lo statuto non disciplina la relativa emissione) oppure dall'assemblea ordinaria</u>: La delibera deve stabilire: ■ importo complessivo dell'emissione, ■ eventuali modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ■ prezzo di emissione, ■ termine minimo di durata del conferimento, ■ misura dei diritti patrimoniali o anche amministrativi ad essi attribuiti.
--	---

Recesso Automatismo del recesso: alla scadenza, la partecipazione si trasforma in un credito del fondo, senza necessità di delibera di accoglimento del recesso da parte della partecipata. Gli accordi per il rientro di tale credito potranno prevedere un periodo massimo di 5 anni con rate trimestrali.	Il socio sovventore / finanziatore dovrà indicare il periodo minimo di permanenza nella società, prima del quale non è ammesso il recesso. Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio finanziatore/sovventore Fondosviluppo FVG può recedere trascorsi da 3 a 7 anni, di norma 5-7 anni (secondo gli accordi, in relazione alla durata del piano di impresa). Nel caso di permanenza per un periodo di 7 anni il rientro della partecipazione avviene progressivamente a partire dal 5° anno, nella misura del 25% per ogni anno. Il periodo minimo di permanenza decorre dalla data di sottoscrizione e versamento delle azioni da parte di Fondosviluppo FVG. Il recesso avviene <u>a semplice richiesta</u>. La decorrenza del recesso è fissata alla data della ricezione della notifica di recesso stesso. La cooperativa aderisce alla Confcooperative e non potrà recedere dalla stessa per tutta la durata della partecipazione di Fondosviluppo FVG. In caso contrario si anticipa la data del recesso, che andrà a coincidere con la data del recesso stesso. Di norma, l'adesione ad altra centrale cooperativa senza la preventiva autorizzazione di Confcooperative FVG, è causa di recesso anticipato rispetto al termine minimo di durata del conferimento.
Rinnovo della partecipazione Recesso parziale	Una volta venuto a scadenza il periodo minimo di permanenza, a fronte della presentazione di nuovo piano di sviluppo ed a seguito di nuova istruttoria tecnica, Fondosviluppo FVG può: ■ deliberare di rinnovare la partecipazione, per massimo un ulteriore periodo di norma di 3 anni ■ deliberare un recesso parziale e rinnovare la partecipazione per l'importo residuo, per massimo un ulteriore periodo di norma di 3 anni.
Destinazione degli utili Rivalutazione Dividendo minimo	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione degli utili destinandoli: 1. a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%; 2. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 comma 4 della legge 59/92, nella misura prevista dalla legge; 3. a rivalutazione obbligatoria del capitale sociale, pari al tasso di inflazione, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 59/92, 4. a dividendo minimo obbligatorio del 1,5% annuo del valore della partecipazione del socio finanziatore/sovventore, recuperabile nell'arco della durata della partecipazione se la cooperativa non distribuisce dividendi agli altri soci oppure se l'utile conseguito è incapiante, 5. ad eventuali riserve divisibili tra i soci finanziatori/sovventori. Se la cooperativa distribuisce dividendi agli altri soci, a Fondosviluppo FVG spetta un dividendo pari a quello degli altri soci se superiore all'1,5% annuo. Per i soci finanziatori il tasso di remunerazione non può comunque essere superiore ai limiti previsti dall'art. 2514 c.c. oltre che per la <i>species soci sovventori</i> non può comunque essere superiore di due punti percentuali rispetto a quello stabilito per gli altri soci nella ripartizione degli utili. (art. 4 comma 6 L. 59/92).

Rimborsi	Il socio receduto o escluso, se sovventore/finanziatore, (art. 11 L. 59/92) avrà diritto al rimborso del valore nominale delle somme versate rivalutate e aumentate in misura dell'1,5% annuo, se non già corrisposti annualmente, indipendentemente dalle perdite risultanti dai bilanci precedenti e di quello dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale, maggiorato della eventuale totale riserva divisibile al momento del recesso e di quota parte delle riserve medesime in presenza di altri possessori di strumenti finanziari.
Liquidazione partecipazione	Ai sensi dell'art. 2535 c.c. la liquidazione della partecipazione dismessa dovrà avvenire entro 180 gg dall'approvazione del bilancio nel corso del quale si è verificato il recesso.
Prelazione in caso di scioglimento	All'atto dello scioglimento della cooperativa i soci finanziatori/sovventori hanno diritto di prelazione rispetto ai soci cooperatori nel rimborso del capitale almeno per l'intero valore nominale e degli altri soci sovventori/finanziatori non privilegiati.
Postergazione nella copertura perdite	Qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei finanziatori/sovventori (Fondosviluppo FVG) solo dopo che è stato integralmente utilizzato il capitale dei soci cooperatori e degli altri possessori di strumenti finanziari.
Diritti amministrativi	Ai soci finanziatori/sovventori a cui spetta il diritto di voto è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione. In ogni caso, i possessori degli strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale. (art. 2526 c.c.) Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, l'incidenza del voto sarà ridotta in capo al singolo possessore di strumenti finanziari ed in capo al singolo socio sovventore, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato.
Collegio sindacale	A Fondosviluppo FVG viene attribuito il diritto di designazione di un Sindaco effettivo, a richiesta dello stesso.
Consiglio di amministrazione	In alternativa o congiuntamente, a Fondosviluppo FVG compete il diritto di designazione di almeno un consigliere di amministrazione.
Condizioni eventuali fissate di volta in volta dal cda	<u>Recesso anticipato</u>: In caso di non rispetto del progetto imprenditoriale Fondosviluppo FVG potrà recedere anche prima del termine minimo indicato. <u>Accantonamento dividendi</u>: In caso di distribuzione di dividendi ai soci cooperatori, il 50% dei dividendi stessi (al netto delle imposte) deve essere accantonato per il rimborso della partecipazione del capitale detenuto da Fondosviluppo FVG <u>Patto di riacquisto</u> della partecipazione, al valore di sottoscrizione rivalutato al tasso di inflazione (pari alla variazione indice prezzi al consumo FOI /Istat su base annua) +1,5% annuo, o con terzi o con i soci dell'ente partecipato presenti al momento dell'ingresso di Fondosviluppo FVG.

ALLEGATO 1 bis - Condizioni di partecipazione AUTO ESTINGUIBILI socio finanziatore

Versione	Data	Descrizione
00	13 novembre 2024	Aggiornamento e integrazione

Il Consiglio di Amministrazione di Fondosviluppo FVG ha fissato per le azioni socio finanziatore AUTOESTINGUIBILI gli stessi diritti patrimoniali e amministrativi previsti per le partecipazioni a titolo di socio finanziatore rinviando la determinazione delle condizioni in termini di obiettivi misurabili di impatto e/o di gestione- al verificarsi delle quali le azioni si estinguono senza il diritto alla liquidazione- alla valutazione specifica che il Consiglio farà di volta in volta.

Le condizioni richieste da Fondosviluppo FVG dovranno essere previste dallo Statuto dell'ente cooperativo partecipato e dalla delibera di emissione di tali azioni.

Potrà essere richiesta l'adozione di un apposito regolamento interno della cooperativa che disciplina i rapporti tra la cooperativa stessa ed il socio finanziatore Fondosviluppo FVG secondo le condizioni determinate dal CdA:

Condizioni

emissione azioni socio sovventore e/o finanziatore	L'emissione delle azioni di socio finanziatore auto estinguibili è deliberata, sulla base dello statuto della cooperativa, <u>dall'assemblea straordinaria dei soci</u> La delibera deve stabilire: - importo complessivo dell'emissione, - eventuali modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, - prezzo di emissione, - termine minimo di durata del conferimento, - condizioni in termini di raggiungimento obiettivi misurabili di impatto e/o di gestione al verificarsi delle quali le azioni si auto estinguono senza diritto alla liquidazione - misura dei diritti patrimoniali o anche amministrativi ad essi attribuiti.
RECESSO AUTOMATISMO del recesso: <i>alla scadenza, la partecipazione si trasforma in un credito del fondo, senza necessità di delibera di accoglimento del recesso da parte della partecipata</i>	Il socio finanziatore dovrà indicare: - il periodo minimo di permanenza nella società, prima del quale non è ammesso il recesso. - le condizioni in termini di raggiungimento obiettivi misurabili di impatto e/o di gestione al verificarsi delle quali le azioni si auto estinguono senza diritto alla liquidazione Oltre che nei casi previsti dalla legge, nel caso le condizioni di autoestinzione non si verifichino, il socio finanziatore Fondosviluppo FVG può recedere trascorsi da 3 a 7 anni, di norma 5-7 anni (secondo gli accordi, in relazione alla durata del piano di impresa). Nel caso di permanenza per un periodo di 7 anni il rientro della partecipazione avviene progressivamente a partire dal 5° anno, nella misura del 25% annuo. Il periodo minimo di permanenza decorre dalla data di sottoscrizione e versamento delle azioni da parte di Fondosviluppo FVG. <u>Il recesso avviene a semplice richiesta.</u> La decorrenza del recesso è fissata alla data della ricezione della notifica di recesso stesso. La cooperativa aderisce alla Confcooperative e non potrà recedere dalla stessa per tutta la durata della partecipazione di Fondosviluppo FVG spa. In caso contrario si anticipa la data del recesso, che andrà a coincidere con la data del recesso stesso.

Estinzione delle azioni al verificarsi delle condizioni prefissate	Nel caso si verifichino le condizioni prefissate in termini di raggiungimento di obiettivi misurabili di impatto e/o di gestione, le azioni si auto estinguono e la cooperativa provvederà a: - annullamento delle azioni con riduzione del capitale sociale, - imputazione a riserva indisponibile del patrimonio netto del valore nominale delle azioni estinte. L'operazione dovrà rispettare la disciplina della riduzione volontaria di capitale di cui all'art. 2445 c.c. e potrà essere perfezionata, in assenza di opposizione dei creditori, decorsi 90 giorni. Il socio finanziatore pertanto registrerà una svalutazione della partecipazione estinta.
Nel corso della partecipazione, prima che si verifichino le condizioni prefissate di auto estinzione, le azioni sono regolate nelle stesse modalità previste per il socio finanziatore, e pertanto:	
destinazione degli utili RIVALUTAZIONE DIVIDENDO MINIMO	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione degli utili destinandoli: - a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%; - al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 comma 4 della legge 59/92, nella misura prevista dalla legge; 6. a rivalutazione del capitale sociale, pari al tasso di inflazione, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 59/92, 7. a dividendo minimo obbligatorio del 2% annuo del valore della partecipazione del socio finanziatore/sovventore, recuperabile nell'arco della durata della partecipazione se la cooperativa non distribuisce dividendi agli altri soci oppure se l'utile conseguito è incapiente. 8. ad eventuali riserve divisibili tra i soci finanziatori/sovventori. Se la cooperativa distribuisce dividendi agli altri soci, a Fondosviluppo FVG spetta un dividendo pari a quello degli altri soci se superiore al 2% annuo. Per i soci finanziatori il tasso di remunerazione non può comunque essere superiore ai limiti previsti dall'art. 2514 c.c. oltre che per la <u>species soci sovventori</u> non può comunque essere superiore di due punti percentuali rispetto a quello stabilito per gli altri soci nella ripartizione degli utili. (art. 4 comma 6 L. 59/92)
RIMBORSI Liquidazione partecipazione	Il socio receduto o escluso, se sovventore/finanziatore, (art. 11 L. 59/92) avrà diritto al rimborso del valore nominale delle somme versate rivalutate e aumentate in misura del 2% annuo, se non già corrisposti annualmente, maggiorato della eventuale totale riserva divisibile al momento del recesso e di quota parte delle riserve medesime in presenza di altri possessori di strumenti finanziari. Ai sensi dell'art. 2535 c.c. la liquidazione della partecipazione dismessa dovrà avvenire entro 180 gg dall'approvazione del bilancio nel corso del quale si è verificato il recesso.
Prelazione in caso di scioglimento	All'atto dello scioglimento della cooperativa i soci finanziatori/sovventori hanno diritto di prelazione rispetto ai soci cooperatori nel rimborso del capitale almeno per l'intero valore nominale e degli altri soci sovventori /finanziatori non privilegiati.
Postergazione nella copertura perdite	Qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei finanziatori/sovventori (Fondosviluppo FVG) solo dopo che è stato integralmente utilizzato il capitale dei soci cooperatori e degli altri possessori di strumenti finanziari.

DIRITTI AMMINISTRATIVI	Ai soci finanziatori/sovventori a cui spetta il diritto di voto è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione. In ogni caso, i possessori degli strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale. (art. 2526 c.c.) Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, l'incidenza del voto sarà ridotta in capo al singolo possessore di strumenti finanziari ed in capo al singolo socio sovventore, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato.
COLLEGIO SINDACALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	Un Sindaco effettivo va scelto tra i soci finanziatori/sovventori se da essi richiesto in alternativa oppure congiuntamente a Fondosviluppo FVG spetta, se richiesto, la designazione di almeno un consigliere di amministrazione.

ALLEGATO 2 Condizioni strumenti finanziari partecipativi, c.d. ibridi

Versione	Data	Descrizione
00	08 ottobre 2019	Adozione Regolamento
01	27 aprile 2022	Aggiornamento e integrazione
02	13 novembre 2024	Aggiornamento e integrazione

Fondosviluppo FVG può sottoscrivere, a sostegno di piani di impresa cooperativa, strumenti finanziari partecipativi emessi dagli enti cooperativi ai sensi dell'art. 2526 c.c. e dell'art. 2346 c.c. (c.d. "ibridi" tra titoli di partecipazione e titoli di debito), contribuendo così al loro rafforzamento patrimoniale.

Si tratta di strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni ed emessi a fronte di apporti in nessun caso imputati a capitale sociale, che attribuiscono diritti patrimoniali e amministrativi determinati dal CdA di Fondosviluppo FVG che ne specifica anche le modalità di liquidazione, come di seguito indicato in base ad una ampia autonomia negoziale riconosciuta dal legislatore per tali strumenti.

In considerazione di circostanze particolari, anche legate alla natura strategica di iniziative di straordinaria rilevanza per il movimento cooperativo, valutate di volta in volta e adeguatamente motivate, il CdA può derogare a tali condizioni.

Allo stesso modo specifici strumenti di intervento e misure dedicate (es call, bandi, etc) adottati dal Fondo con specifica delibera del CdA, possono prevedere condizioni diverse.

In caso di interventi a favore di enti cooperativi aderenti a più centrali cooperative, c.d. interventi unitari, saranno applicate le condizioni più vantaggiose previste dai rispettivi fondi mutualistici.

Le condizioni richieste da Fondosviluppo FVG dovranno essere previste dallo Statuto dell'ente cooperativo emittente; pertanto, in caso di assenza sarà necessario apportare le correlate modifiche statutarie.

In base alle specifiche previsioni statutarie dell'ente cooperativo partecipato e/o in caso di presenza di più possessori di SFP, potrà essere richiesta l'adozione di un apposito regolamento interno della cooperativa che disciplina i rapporti tra la cooperativa stessa e Fondosviluppo FVG secondo le condizioni previste dal CdA:

Caratteristiche generali:

Tali strumenti, in base al combinato disposto degli artt. 2526 c.c. e 2346 c.c.,

- non attribuiscono lo status di socio,
- non costituiscono apporto al capitale sociale,
- non attribuiscono diritto di voto nell'assemblea generale dei soci,
- costituiscono una specifica riserva del patrimonio netto, all'uopo prevista dallo statuto,
- attribuiscono al rappresentante comune diritto di voto nell'assemblea separata di categoria, all'uopo prevista dallo statuto,
- attribuiscono la facoltà di designare un componente del CdA o, in alternativa, del Collegio

Sindacale,

- la delibera di emissione deve prevedere i diritti amministrativi e diritti patrimoniali, la durata, i criteri di liquidazione, l'incidenza delle perdite e la prelazione in caso di scioglimento, in linea con le previsioni statutarie.

Fondosviluppo FVG ha fissato le seguenti condizioni, alla stessa stregua di quelle previste per la partecipazione al capitale sociale sia in qualità di socio finanziatore che di socio sovventore:

Emissione SFP	L'emissione degli SFP è deliberata, sulla base dello statuto della cooperativa, dall'Assemblea ordinaria, straordinaria o dal CdA su delega dell'Assemblea se previsto dallo Statuto. La delibera di emissione deve stabilire: ■ importo complessivo dell'emissione, ■ eventuali modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sugli SFP emessi, ■ prezzo di emissione, ■ termine minimo di durata dello strumento, ■ misura dei diritti patrimoniali e amministrativi ad essi attribuiti, ■ i criteri di liquidazione, l'incidenza delle perdite e la prelazione alla liquidazione in caso di scioglimento.
Costituzione riserva speciale indisponibile	Tali apporti non verranno imputati al capitale sociale, ma dovranno invece confluire in un'apposita riserva speciale indisponibile del patrimonio netto, prevista dallo statuto.
Durata	Il sottoscrittore di SFP dovrà indicare il periodo minimo di durata da 3 a 7 anni (secondo gli accordi, in relazione alla durata del piano di impresa), di norma 5 -7 anni, prima del quale non è ammesso il diritto alla relativa liquidazione.
Criteri di liquidazione	La delibera di emissione dovrà fissare di norma in 5 -7 anni il termine minimo di durata degli apporti effettuati a fronte della sottoscrizione degli strumenti finanziari, riconoscendo al possessore il diritto di richiedere, decorsi 5 (cinque) anni dalla data di sottoscrizione, la relativa liquidazione. Il periodo decorre dalla data di sottoscrizione e versamento degli SFP da parte di Fondosviluppo FVG. Nel caso di durata di 7 anni la liquidazione dello SFP avviene progressivamente a partire dal 5° anno, nella misura del 25%. Trascorso tale periodo minimo di durata, il diritto alla liquidazione viene riconosciuto a fronte di semplice richiesta con un preavviso di almeno, di norma, 90 giorni. In caso di mancata richiesta la durata degli strumenti è prorogata di anno in anno. La liquidazione avverrà al valore nominale di sottoscrizione ed è subordinata solo al previo soddisfacimento dei creditori sociali. La cooperativa aderisce alla Confcooperative e non potrà recedere dalla stessa per tutta la durata dello strumento finanziario sottoscritto da Fondosviluppo FVG. In caso contrario si anticipa la data del diritto di richiedere la liquidazione. Di norma, l'adesione ad altra centrale cooperativa, senza la preventiva autorizzazione di Confcooperative, determina il diritto alla liquidazione in anticipo rispetto al termine minimo di durata dello strumento finanziario sottoscritto.

Remunerazione	Gli strumenti finanziari partecipativi attribuiscono il diritto ad una remunerazione in denaro <u>non</u> rapportata agli utili, bensì consistente in un interesse sull'apporto patrimoniale effettuato, nella misura minima annuale dell'1,5%, calcolata con riferimento all'investimento effettuato, fermi restando in ogni caso i limiti imposti dall'articolo 2514, primo comma, lettera b) del codice civile per il mantenimento della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.
Prelazione in caso di scioglimento	All'atto dello scioglimento della cooperativa i sottoscrittori di SFP hanno diritto di prelazione nella liquidazione rispetto al rimborso del capitale sociale ai soci operatori e ai soci sovventori/finanziatori, almeno per l'intero valore nominale di sottoscrizione.
Postergazione nella copertura perdite	In caso di perdite di bilancio, queste incideranno sugli apporti effettuati dai sottoscrittori solo dopo che siano stati azzerati il capitale sociale versato dai soci operatori, dai soci sovventori e dai soci finanziatori, nonché le altre riserve esistenti nel patrimonio sociale. Tali apporti, confluenti in una riserva speciale indisponibile, saranno pertanto postergati nella partecipazione alle perdite rispetto al capitale posseduto dai soci operatori, dai soci sovventori e dai soci finanziatori, nonché le altre riserve esistenti nel patrimonio sociale.
Diritto di voto	Ai possessori degli strumenti finanziari non spetta in nessun caso il diritto di voto nell'assemblea generale della Cooperativa; essi, tuttavia, hanno diritto di intervenire.
Assemblea speciale di categoria	I possessori degli SFP possono votare nell'assemblea separata di categoria, prevista all'uopo dallo statuto, che delibera sulle materie ad essa riservate dall'art. 2541 del Codice Civile. In caso di pluralità di possessori di strumenti finanziari essi nominano un rappresentante comune ai sensi dell'art. 2541 c.c.; in caso contrario le determinazioni sulle materie riservate all'assemblea separata di categoria sono assunte direttamente dall'unico possessore, il quale è altresì legittimato all'esercizio dei diritti che l'art 2541 riserva al rappresentante comune. Il componente del consiglio di amministrazione nominato su designazione dei possessori degli strumenti finanziari svolge altresì le funzioni di rappresentante comune. Qualora, per la pluralità dei possessori, si faccia luogo alla assemblea speciale, questa è convocata dall'Organo Amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari ogni qualvolta lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori. Le deliberazioni dell'assemblea speciale sono adottate a maggioranza dei presenti, attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni titolo posseduto. Il rappresentante comune, ai sensi dell'art 2541 c.c. può esaminare i libri sociali di cui all'articolo 2421, numeri 1) e 3) del Codice Civile ed ottenerne estratti, può assistere alle assemblee dei soci con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale di categoria e tutela gli interessi dei possessori dei titoli nei confronti della Cooperativa.
Consiglio di Amministrazione o Collegio sindacale	I possessori degli strumenti finanziari hanno il diritto di nominare un componente del Consiglio di Amministrazione ovvero un componente effettivo del Collegio Sindacale della Cooperativa. Tale nomina viene effettuata in sede di assemblea generale dei soci sulla base ed in conformità della corrispondente indicazione da parte dell'assemblea speciale di categoria.

ALLEGATO 3 Spese di istruttoria e di monitoraggio

Versione	Data	Descrizione
00	08 ottobre 2019	Adozione Regolamento
01	27 aprile 2022	aggiornamento e integrazione

Spese di istruttoria

Al momento dell'erogazione dell'intervento finanziario diretto deliberato dal Consiglio di Amministrazione sia sotto forma di mutuo che di partecipazione al capitale di rischio, saranno trattenuti, a titolo di concorso alle spese di istruttoria i seguenti costi così determinati in base all'importo dell'intervento:

- intervento fino ad € 100.000: 0,50%
- per il di più fino a € 300.000: 0,40%
- per il di più fino a € 500.000: 0,30%
- intervento oltre € 500.000: 0,20%

In ogni caso è dovuto un importo minimo di € 500,00.

Tali parametri sono oggetto di aggiornamento periodico da parte del Consiglio di Amministrazione.

Spese di monitoraggio

Negli interventi sotto forma di partecipazione al capitale di rischio e per i finanziamenti di durata superiore ai 5 anni, può essere previsto anche un concorso annuale alle spese di monitoraggio svolto annualmente dagli Uffici di Fondosviluppo FVG o da società esterne incaricate di volta in volta, per la durata della partecipazione.

Tale concorso alle spese è proporzionato sia all'importo della partecipazione sia alle dimensioni della partecipata ed è di massima così determinato:

- fino ad € 100.000: 0,30%
- per il di più fino a € 300.000: 0,20%
- per il di più fino ad € 500.000: 0,10%
- oltre € 500.000: 0,05%

Tali percentuali potranno essere aumentate in base all'entità della partecipata e in base al grado di rischio di mancato rimborso alla scadenza.

ALLEGATO 4 Tassi di interesse mutui

Versione	Data	Descrizione
00	08 ottobre 2019	Adozione Regolamento
01	27 aprile 2022	aggiornamento e integrazione
02	23 novembre 2022	aggiornamento

Il Consiglio di Amministrazione, a seguito del parere acquisito dal Comitato valutazione investimenti, determina con periodicità almeno semestrale i tassi di interesse su base annua da applicare ai finanziamenti erogati a favore delle cooperative, tenuto conto dell'andamento del mercato, delle garanzie prestate e della localizzazione del beneficiario:

y = durata mutuo

Descrizione	Base	Aree locali a sviluppo più lento	WBO	Start Up
Mutui garantiti da Finreco/Cooperfidi	IRS y + 0,20%	IRS y	IRS y	IRS y
Mutui assistiti da garanzie	IRS y + 0,50%	IRS y + 0,10%	IRS y	IRS y
Mutui Chirografari	IRS y + 0,75%	IRS y + 0,25%	IRS y + 0,25%	IRS y + 0,25%